

PROVINCIA DI CUNEO

**COMUNE DI
BOVES**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
AI SENSI**

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447; D.P.C.M. 14 Novembre 1997

OGGETTO

**REGOLAMENTO
ACUSTICO COMUNALE**

REDAZIONE

SETTEMBRE 2005

ELABORAZIONE



Guasco & Fronzé associati
studio di consulenza tecnica

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

FRONZE' Per. Ind. Davide

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE..... 4

CAPO I: ASPETTI GENERALI	4
<i>Art. 1 - Campo di applicazione</i>	4
<i>Art. 2 - Competenze del Comune</i>	4
<i>Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune</i>	4
<i>Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale</i>	5
<i>Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>	6
<i>Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti</i>	6
<i>Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore</i>	6
<i>Art. 8 - Valori di qualità - Leq in dB_(A)</i>	7
<i>Art. 9 - Valori limite differenziali di immissione acustica</i>	7
<i>Art. 10 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale</i>	8
<i>Art. 11 - Rilevamento del rumore</i>	8
<i>Art. 12 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti</i>	9
<i>Art. 13 - Presenza di rumore a tempo parziale</i>	9
<i>Art. 14 - Richieste e rilascio autorizzazioni</i>	9
 CAPO II: SITUAZIONI PARTICOLARI E DEROGHE	 10
<i>Art. 15 - Cantieri edili, stradali e assimilabili</i>	10
<i>Art. 16 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti</i>	10
<i>Art. 17 - Pubblici esercizi</i>	10
<i>Art. 18 - Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto</i>	10
<i>Art. 19 - Impiego di macchine per giardinaggio</i>	11
<i>Art. 20 - Sistemi di allarme e campane</i>	11
<i>Art. 21 - Fuochi d'artificio</i>	12
<i>Art. 22 - Attività sportive e ricreative</i>	12
<i>Art. 23 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere</i>	12
<i>Art. 24 - Aree agricole, forestali e a bosco</i>	12
<i>Art. 25 - Attività esistenti</i>	12
<i>Art. 26 - Deroghe</i>	13

TITOLO II - DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	14
<i>Art. 27 - Valutazione previsionale di impatto acustico.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Valutazione previsionale di clima acustico.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31 - Rilascio del "nulla osta acustico".....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 32 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 33 - Isolamento acustico.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici.....</i>	<i>17</i>
TITOLO III: CONTROLLI E SANZIONI	18
<i>Art. 35 - Controlli e verifiche.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 36 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 37 - Fondo comunale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 39 - Abrogazione norme precedenti.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 40 - Disposizioni finali.....</i>	<i>19</i>
TITOLO IV - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI.....	20
<i>Art. 41 - Provvedimenti dello Stato.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 42 - Provvedimenti della Regione Piemonte.....</i>	<i>22</i>
ALLEGATO 1 - MODELLO "NULLA OSTA ACUSTICO"	23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e il DPCM 14 novembre 1997, i quali stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza di ogni Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle attività ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio Comunale di BOVES, con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2004, ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale ai sensi della Legge 447 del 26 Ottobre 1995. Sono individuate le classi di destinazione d'uso riportate nella sottostante tabella.

<p>CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree ospedaliere, • le aree scolastiche, • le aree destinate al riposo ed allo svago, • le aree residenziali rurali, • le aree di particolare interesse urbanistico, • i parchi pubblici. <p>Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza. Rientrano in tale classe sicuramente i beni paesaggistici vincolati dalla Legge 1497/39 e 431/85.</p>
<p>CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.</p>
<p>CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.</p>

Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite del rumore sono distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello continuo equivalente del rumore ambientale;
- **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello continuo equivalente del rumore ambientale e il livello del rumore residuo.

Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23 settembre 2004 sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	PERIODI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
	dalle 06:00 alle 22:00	dalle 22:00 alle 06:00
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore

I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23 settembre 2004 sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	PERIODI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
	dalle 06:00 alle 22:00	dalle 22:00 alle 06:00
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Al confine tra le varie zone dovrà in genere essere rispettato il limite della classe inferiore e nei casi in cui sia stata definita una fascia di transizione, ai confini di questa dovranno essere rispettati i corrispondenti limiti di zona. Resta peraltro definito che all'interno della fascia di transizione non può

essere superato il limite della classe superiore e che al limite delle abitazioni nel periodo notturno non debbono essere superati i 60 dB_(A).

Considerato che l'Amministrazione comunale ha previsto delle fasce di transizione di 50 metri, posizionate esattamente a cavallo dei confini di zona, devono essere rispettati:

- il livello di immissione acustica della classe inferiore al limite dei 25 metri entro la corrispondente zona;
- il livello di immissione acustica della classe superiore al limite dei 25 metri entro la corrispondente zona.

Per la collocazione delle fasce, si fa riferimento alla carta della zonizzazione e alla relazione tecnica di supporto alla stessa.

Art. 8 - Valori di qualità - Leq in dB_(A)

Livelli acustici di immissione acustica - Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio comunale.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	PERIODI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
	dalle 06:00 alle 22:00	dalle 22:00 alle 06:00
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 9 - Valori limite differenziali di immissione acustica

I valori limite differenziali di immissione sonora fissati nel comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, sono:

- **5 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;**
- **3 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.**

La valutazione del rumore con criterio differenziale non si applica nelle aree che siano classificate di classe VI^a (aree esclusivamente industriali).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma 2, cioè quando ogni effetto da rumore è da ritenersi trascurabile, specificatamente:

- 1) se il livello acustico equivalente misurato a finestre aperte nell'ambiente disturbato:
 - è inferiore a 50 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno,
 - è inferiore a 40 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno;
- 2) se il livello acustico equivalente misurato a finestre chiuse nell'ambiente disturbato:
 - è inferiore a 35 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;

- è inferiore a 25 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma 3, cioè alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo causato all'interno dello stesso.

Art. 10 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

La catena di misura minima, oltre alla misura del livello acustico equivalente secondo la curva di ponderazione o normalizzazione A, deve poter procedere alla misura dei livelli di pressione acustica massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi del rumore per bande di terze d'ottava.

Tali misurazioni sono necessarie per la valutazione del rumore ambientale conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B del D.M.A. 16-03-1998, che prevede la ricerca di eventuali componenti impulsive, componenti tonali o componenti spettrali in bassa frequenza

Art. 11 - Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente (Leq) ponderato in curva A, con un tempo di misura sufficiente per ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse il rilevamento dovrà essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20 -1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali: velocità del vento inferiore a 5 m/sec ed assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi, nonché per la individuazione di eventuali componenti impulsive, tonali o spettrali in bassa frequenza che penalizzano il rumore, si rinvia alle norme tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

Art. 12 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti

Ai livelli acustici ambientali misurati (L_A) vanno applicati dei fattori correttivi (K) in $dB_{(A)}$, che sono stati introdotti al fine di tenere conto delle eventuali componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, specificatamente:

Tipologia di componenti presenti	Coefficiente correttivo, K in $dB_{(A)}$
Impulsive	$K_I = 3$
Tonali	$K_T = 3$
In bassa frequenza	$K_B = 3$

Il livello acustico ambientale corretto (L_C) è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

Art. 13 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale in caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Se il rumore a tempo parziale è compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del livello equivalente ambientale misurato $Leq_{(A)}$ va diminuito di 3 $dB_{(A)}$; mentre se è inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ dev'essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 14 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione, nonché le richieste di deroga previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Tutte le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente e sono subordinate all'acquisizione da parte del Comune di tutta la Documentazione necessaria, da redigere ai sensi della normativa vigente (si richiama l'Art. 32 del presente Regolamento).

CAPO II

SITUAZIONI PARTICOLARI E DEROGHE

Art. 15 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dal 01 Gennaio al 31 Dicembre dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi.

L'autorizzazione per effettuare lavori di cantiere in deroga agli orari e ai giorni indicati è da richiedersi al Sindaco almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio.

I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEE/CE n. 14 del 08/05/2000 o dal suo recepimento il D.Lgs. 262 del 4/9/2002, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all'aperto.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche, telematiche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimento unico da parte del Sindaco.

Art. 16 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento burocratico del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 17 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di esercizi di pubblico spettacolo e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della Legge 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

Art. 18 - Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto

Si ritengono qui regolamentate le manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per meno di 60 giorni durante l'anno solare. Esse si intendono, ad esempio:

- a. attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, feste, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale in possesso della licenza, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi specifici predisposti ed attrezzati;
- b. attività sportive con svolgimento in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- c. mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- d. manifestazioni in genere.

Il limite massimo di immissione sonora, al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni di cui sopra è pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti.

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione. Non si considerano i limiti differenziali.

In presenza di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc... i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

L'autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, al Sindaco, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti indicati.

Qualora i responsabili dell'attività temporanea ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Per eventi particolari, di durata non superiore a 3 giorni, il livello massimo di immissione potrà giungere fino a 90 dB(A). Il tempo di misura deve tenere conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno ma non potrà essere inferiore ad 1 ora. Inoltre viene esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale all'interno del territorio comunale.

Art. 19 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 08:00 alle ore 21:00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Art. 20 - Sistemi di allarme e campane

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in genere e dalle campane impiegate per le cerimonie e riti religiosi ordinari, non si applicano i limiti del presente regolamento, né il criterio differenziale, ma la durata di tali emissioni non potrà superare il periodo di 5 minuti consecutivi.

Art. 21 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio, nonché il lancio di razzi e/o l'utilizzo di qualsiasi dispositivo pirotecnico non autorizzati dal Sindaco o non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Per le manifestazioni autorizzate non si applicano i limiti di immissione, né i criteri differenziali, ma esse non potranno protrarsi oltre le ore 00:00.

Art. 22 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart, tiro a volo ecc., sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività, purché autorizzate, ove previsto, dalle autorità competenti di P.S. o altri Enti preposti.

Art. 23 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, giostre, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni itineranti analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non devono protrarsi oltre le ore 23:00 nei giorni feriali e festivi e le ore 00:00 nei giorni pre-festivi.

Il provvedimento di autorizzazione del Comune, predisposto su richiesta del soggetto interessato, prescrive i limiti di immissione acustica al limite dei ricettori più esposti ed eventualmente le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi.

Art. 24 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 25 - Attività preesistenti

Si intendono fatte salve tutte le concessioni, le autorizzazioni, le licenze già rilasciate dal Sindaco alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché tutte le documentazioni prodotte dai richiedenti delle attività.

Il Comune, tuttavia, si riserva di poter richiedere in qualsiasi momento la "Valutazione del clima acustico esistente" a qualsiasi tipologia di attività. Tale documentazione dovrà essere prodotta ai sensi della normativa vigente (si richiama l'Art. 32 del presente Regolamento).

Art. 26 - Deroghe

Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali, tradizionali o ragioni di pubblica utilità ai divieti e agli orari riportati negli articoli precedenti.

Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

In tal caso il provvedimento di autorizzazione da parte del Comune, prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali di validità della deroga ed eventualmente i limiti dei livelli di immissione acustica sul fronte dei ricettori più esposti.

Il Sindaco potrà stabilire orari più restrittivi e specifiche limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 27 - Valutazione previsionale di impatto acustico

Per "impatto acustico" si intende l'insieme degli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni (cfr. Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, art. 2, comma 1, lettera b).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente. A differenza della valutazione previsionale di clima acustico (di cui all'art. 29 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti dei ricettori o ricevitori (la realtà esistente).

La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto. Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto.

I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, dovranno presentare la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/200 e D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616. Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico oppure di permesso di costruire.

Art. 28 - Opere sottoposte a valutazione previsionale di impatto acustico

Come specificato all'art. 8 comma 2 della legge n. 447/95 *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"*, la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade ed autostrade come definite dal Codice della strada;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti potenzialmente rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

implicano obbligatoriamente la predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico.

Sono altresì sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (art. 8 comma 4 Legge Quadro n. 447/95).

Art. 29 - Valutazione previsionale di clima acustico

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche (cfr. Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, art. 2, comma 1, lettera c).

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente. A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico (art. 27 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio. Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima al fine di verificare se l'inserimento del nuovo fabbricato è compatibile con la situazione preesistente.

I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività dovranno presentare la documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762. Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

Art. 30 - Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

Come specificato all'art. 8 comma 3 della legge n. 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), è fatto obbligo di produrre valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f all'articolo 28, del presente Regolamento (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico);

- f) nuovi insediamenti di qualsiasi tipo, al fine di verificare e dimostrare la compatibilità di inserimento nello scenario acustico preesistente.

Art. 31 - Rilascio del “nulla osta acustico”

Per le situazioni relative al rilascio di autorizzazioni all’esercizio di attività produttive, nonché per l’apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale, il Comune, **tramite l’area edilizia privata/urbanistica**, rilascia opportuno NULLA OSTA “ACUSTICO” (sul modello dell’allegato 1).

Art. 32 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.

Le valutazioni di impatto, le previsioni di clima acustico e le valutazioni di clima acustico esistente devono esser redatte da tecnico competente in acustica, come definito dalla Legge 447/95.

Art. 33 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella successiva definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio.

TIPO EDIFICI	POTERE FONO-ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIV. DI PRESSIONE SONORA
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35

E	50	48	58	35	25
B; F, G	50	42	55	35	35

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 34 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB_(A) del livello acustico massimo con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB_(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 35 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune potrà avvalersi del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio.

Per il controllo di tutta la documentazione tecnica in materia di acustica ambientale, il Comune avrà facoltà di avvalersi di un consulente tecnico specifico, il quale dovrà possedere i requisiti professionali di tecnico competente in acustica, come definito dalla Legge 447/95.

Art. 36 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.033,91 a € 10.329,14;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito dall'autorità con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 16,17,18,19,20 e 21 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda divieti e il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1032,92.

Al comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 37 - Fondo comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 38 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 39 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento locale di igiene abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

Art. 40 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto prescritto dalla Normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e al Codice Penale.

Si allegano al presente regolamento:

allegato 1 - modulo per il rilascio del nulla osta acustico

TITOLO IV

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Art. 41 - Provvedimenti dello Stato

D.LGS. 17/01/05 n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n.39 del 17/02/05)

CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15/09/04)

DPR 30/03/04 n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 01/06/04)

DM Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 09/04/04)

LEGGE 31 ottobre 2003, n.306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
in G.U. n° 273 del 21/11/02 - supp. ord. n° 214

Legge 179 del 13/07/02

Disposizioni in materia ambientale
in G.U. n° 189 del 13/08/02

DM Giustizia 30/05/02

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
in G.U. n° 182 del 05/08/02

DM Ambiente 23/11/01

Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01

DPR 03/04/01 n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 in GU n. 172 del 26/07/01

DM Ambiente 29/11/00

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore in GU n. 285 del 06/12/00.

DM Ambiente 03/12/99

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti in GU n. 289 del 10/12/99.

DPR 09/11/99 n. 476

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.

DM Ambiente 20/05/99

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico in GU n. 225 del 24/09/99.

DPCM 16/04/99 n.215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi in GU n. 153 del 02/07/99.

LEGGE 09/12/98, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale in GU n. 291 del 14/12/98.

DPR 18/11/98, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario in GU n. 2 del 04/01/99.

DPCM 31/03/98

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in GU n. 120 del 26/05/98.

DM Ambiente 16/03/98

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico in GU n. 76 del 01/04/98.

DPCM 19/12/97

Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM 18.09.97 in GU n. 296 del 20/12/97.

DPR 11/12/97 n.496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili in GU n. 20 del 26/01/97.

DPCM 05/12/97

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in GU n. 297 del 22/12/97.

DPCM 14/11/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in GU n. 280 del 01/12/97.

DM Ambiente 31/10/97

Metodologia del rumore aeroportuale in GU n. 267 del 15/11/97.

DPCM 18/09/97

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante in GU n. 233 del 06/10/97.

DM Ambiente 11/12/96

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo in GU n. 52 del 04/03/97.

LEGGE 26/10/95, n. 447.

Legge quadro sull'inquinamento acustico in GU n. 254 del 30.05.95 - suppl. ord. n. 125

DPCM 01/03/91

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in GU n. 57 del 08/03/91

D.Lgs. 15 Agosto 1991 - n°277

Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n.212 in GU n. 200 del 27.08.91 - suppl. ord. n.53

Art. 42 - Provvedimenti della Regione Piemonte

D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 (BURP n. 8 del 24/2/2005)

L. R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2)

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.

D.D. 29/10/2002, n. 436 – cod. 22.4 (BURP n. 1 del 3/1/2003)

Legge 447/95, art.2, commi 6 e 7. Nuova modellistica per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 (BURP n. 33 del 14/8/2001)

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

D.G.R. 4/3/1996, n. 81-6591 (BURP n. 14 del 3/4/96)

Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 – Modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale

L.R. 20/10/2000, n.52 (BURP n. 43 del 25/10/2000)

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

ALLEGATO 1

Prot. n.

Pratica n.

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO

DITTA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTA la richiesta presentata da, diretta ad ottenere il nulla osta acustico

VISTA la relazione la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopracitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n..... di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di nell'edificio sito in via (oppure mappali, ecc...)

con l'obbligo del rispetto dei seguenti limiti:

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

È fatto obbligo inoltre di:

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- c) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.